



# CITTA' DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile DPR 3/8/1998  
(Provincia di Latina)

**ORDINANZA SINDACALE n. 31 del 24.05.2021**

## **APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' - 15.06.2021 AL 30.09.2021**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

con il Decreto legislativo 02/01/2018 n. 1, è stato approvato il nuovo "Codice del Protezione Civile", mediante il quale è stata effettuata una semplificazione ed una raccolta del quadro normativo di settore, evidenziando le finalità del Servizio nazionale di Protezione Civile istituito con la Legge 225/92 con l'art. 1 e le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile con l'art. 3, individuando il Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalla relativa Amministrazione.

Il sopra richiamato D.Lgs. 1/2018, con l'art. 12 definisce la "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata all'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile", demandando ai Comuni nell'ambito territoriale di competenza, lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza;

#### **Vista:**

la delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 270 del 15.05.2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – Periodo 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R.L. n. 72 del 04.06.2020, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre 2021, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio a fine ottobre;

#### **Constatato che:**

in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi incluso quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

#### **Considerato che:**

ai sensi della Legge regionale 39/2002 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui l'art. 02 della richiamata legge n. 353/2000e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) Usare motori (fatte eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- e) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco

- f) Fumare o gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- g) Esercire attività pirotecniche, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per l'attività di agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

**Atteso:**

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Rilevato che:**

- che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;
- che la stagione estiva comporta un elevato rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni;
- che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;
- che è opportuno effettuare interventi di prevenzione incendi nel territorio comunale, nonché evitare azioni che possono per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale di incendi, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento ai cittadini e per salvaguardare l'ambiente e ridurre così il rischio incendi;

**Visti:**

- ✓ la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- ✓ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- ✓ il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- ✓ la Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002;
- ✓ il Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7, "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale n. 39";
- ✓ la Legge Regionale 26/02/2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile "Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"
- ✓ la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020, redatta ai sensi dell'art. 64 comma 5, della Legge Regionale 39/2002, avente ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi periodo 2020-2022", in conformità degli articoli 3 e 8 della Legge 353/2000.
- ✓ il Regolamento di Polizia Locale di Minturno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 15 marzo 2019;



- ✓ il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato, con le modifiche ed integrazioni richieste dall'Agenda Regionale di Protezione Civile, con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 21 novembre 2017;
- ✓ gli articoli 423, 423/bis, 449 e 650 del Codice Penale;
- ✓ gli articoli 14 e 29 del Codice della strada 30 aprile 1992, n. 285;
- ✓ gli articoli 192, 255, 256 e 256 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui l'art. 02 della richiamata legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, e' tassativamente vietato:

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) Usare motori (fatte eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- e) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco
- f) Fumare o gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- g) Esercire attività pirotecniche, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per l'attività di agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

### **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle società di gestione delle ferrovie, ad ANAS, alle società di gestione di servizi idrici, alla società di autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando di fatto idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della Legge regionale 39/2002 si applica la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia di eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

### **3) Attività ad alto rischio esplosivo**



Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui l'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quella periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità 24h) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al servizio di Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree Boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

**4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui l'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, e in grado di controllare ed estinguere nell'immediato un eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

**5) Obbligo di realizzazione di fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi di coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono essere comunque realizzata entro il 20 giugno.

**6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive priva di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**7) Divieti di bruciature delle stoppie e ei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio Comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

**8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**



Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistente sul territorio comunale il divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno inoltre l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE**

### **9) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli enti pubblici e privati titolari della gestione manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di un altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali

### **10) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano Comunale di emergenza di protezione civile.

### **11) Azienda di stoccaggio e trattamento rifiuti**

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. N. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

### **12) Distanza della vegetazione dai fabbricati**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti a rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi. Una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.



## VIGILANZA E SANZIONI

### 13) *Vigilanza*

Gi organi di Polizia sulle basi delle disposizioni dettate dai singoli comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti , sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

### 14) *Sanzioni*

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali., previste dalle normative statali sulla materia disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, e' punita con sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

### 15) *Norme applicabili*

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della Legge regionale 39/2002

Dispone che la presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Minturno e sul sito internet istituzionale del Comune di Minturno nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Minturno

## INVITA

Tutti i cittadini a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità e Uffici, qualsiasi inosservanza a quanto sopra disposto.

In caso di avvistamento di incendio, la segnalazione deve essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti recapiti:

- 1515                    **numero Emergenza Ambientale del Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri;**
- 115                    **numero dei Vigili del Fuoco;**
- 112                    **numero Unico di Emergenza;**
- 803555                **numero verde della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lazio.**
- 0771 660046        **numero Polizia Locale Minturno**
- 0771 614988        **numero Protezione Civile Minturno**

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, recante il "Codice del Processo Amministrativo"

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Minturno e sul sito istituzionale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.



La polizia locale ed ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione delle presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in alternativa, ricorso al Presidente delle Repubblica, entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune.

La presente Ordinanza viene inviata per conoscenza a:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile  
Area Emergenze e Sala Operativa della Regione Lazio (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- Prefettura di LATINA (protocollo.preflt@pec.interno.it)
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco LATINA (com.latina@cert.vigilfuoco.it)
- Comando provinciale Carabinieri Latina (tlt20944@pec.carabinieri.it)

per quanto di rispettiva competenza a:

- Comando Polizia Locale di Minturno (poliziale.minturno@legalmail.it)
- Ai Responsabili dei Servizi dell'Ente
- Servizio di Protezione Civile Minturno (prociv.minturno@pec.libero.it)
- Organizzazione di Protezione Civile EC Scauri (ec.scauri@hotmail.it)
- Comando Stazione Carabinieri Scauri (tlt24451@pec.carabinieri.it)
- Comando Stazione Carabinieri Minturno (tlt32049@pec.carabinieri.it)
- Carabinieri Forestale Comando Prov. Latina (flt43033@pec.carabinieri.it)
- Carabinieri Forestale Stazione di Spigno Saturnia (flt43041@pec.carabinieri.it)
- Ente Parco Riviera di Ulisse (enteparcorivieradiulisse@pec.it)
- Polizia di Stato - Formia (comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it)
- Comando Guardia di Finanza di Formia (lt1290000p@pec.gdf.it)
- Polizia Provinciale Latina (polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it)
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelforte (comando.latina@vigilfuoco.it)
- Delegazione di Spiaggia Scauri Capitaneria di porto (scauri@guardiacostiera.it)
- Ente Parco Riviera di Ulisse (enteparcorivieradiulisse@pec.it)
- ASTRAL (protocolloastral@pec.astralspa.it)
- Direzione ANAS Regione Lazio (anas.lazio@postacert.stradeanas.it)
- Direzione territoriale Roma - Ferrovie dello Stato (rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it)
- Acqualatina S.p.a. (acqualatina@pec.acqualatina.it)
- Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino (consorzioindustrialesudpontino@pec.it)
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino (cbasp@pec.it)
- ENEL Distribuzione (distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
- TELECOM Italia (telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
- Provincia di Latina (ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.)

Minturno \_\_\_\_\_



IL SINDACO

Dott. Gerardo Stefanelli